

REGOLAMENTO TRANSITORIO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI TRA AREE

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento, con riferimento all'art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017, nonché al Decreto Legge n. 80/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021, al fine di valorizzare le professionalità interne, disciplina in via transitoria le procedure per la progressione verticale tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.
- 2. Il numero dei posti per tali procedure riservate è individuato dalla Giunta comunale nei documenti di approvazione del piano dei fabbisogni.
- 3. Le norme contenute nel presente Regolamento costituiscono fonte per la predisposizione degli avvisi di selezione di cui al successivo art. 4.

Art. 2

Requisiti per la partecipazione alla selezione

- 1. I requisiti di cui i candidati devono essere in possesso sono individuati, per ciascuno dei posti destinati alla progressione verticale, dalla presente disciplina e saranno specificati nei singoli avvisi di selezione.
- 2. Possono partecipare a tali procedure i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso l'ente in possesso, entro il termine di scadenza di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
- a. essere inquadrati nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione:
 - per la cat. B: inquadramento nella cat. giuridica A;
- per la cat. C: inquadramento nella cat. giuridica B;
- per la cat. D: inquadramento nella cat. giuridica C;

- b. essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno per la categoria e per il profilo per il quale è indetta la procedura ;
- c. assenza di provvedimenti disciplinari nel biennio antecedente il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione.
- 3. Per la partecipazione alle procedure non è richiesto alcun requisito legato all'anzianità di servizio.

Art. 3

Procedura comparativa

1. La procedura per la progressione verticale consisterà in una procedura comparativa basata sull'attività svolta e i risultati conseguiti (performance individuale e anzianità di servizio) e, quale possesso di titoli o competenze professionali, sull'eventuale superamento di precedenti procedure selettive pubbliche.

La procedura comparativa in parola prevede l'attribuzione di un **punteggio** massimo di 10 punti, così ripartito:

a. media delle tre valutazioni positive conseguite dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio per la performance individuale nella categoria immediatamente inferiore a quello oggetto della selezione (o comunque delle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità).

Il punteggio massimo attribuibile è pari a **punti** 5, così ripartiti:

- valutazione fino a 30 = punti 0;
- valutazione da 31 a 40 = punti 1;
- valutazione da 41 a 50 = punti 2;
- valutazione da 51 a 59 = punti 3;

Qualora dalla media delle tre valutazioni del candidato risulti un numero decimale, si seguirà il seguente criterio:

- arrotondamento per eccesso: risultato con decimale pari o superiore a 0,6;
- arrotondamento per difetto: risultato con decimale pari o inferiore a 0,5.

Nel caso in cui i candidati siano in possesso di valutazioni positive della performance effettuate da un altro ente, il punteggio conseguito sarà riparametrato sulla base della scala di valutazione prevista dal Comune di Livorno.

Ai candidati che, al termine di scadenza della presentazione della domanda, non hanno conseguito tre valutazioni della performance non verrà attribuito alcun punteggio.

- **b**. superamento di precedenti procedure selettive pubbliche per l'accesso a categoria analoga o superiore a tempo indeterminato e pari profilo professionale a quello oggetto di selezione: **1 punto**.
- c. anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore correlata al profilo oggetto di selezione, max 4 punti, così ripartiti:
- fino a 5 anni = punti 0;
- da 5 anni e un giorno a 10 anni= punti 1;
- da 10 anni e un giorno a 15 anni = punti 2;
- da 15 anni e un giorno a 20 anni = punti 3;
- oltre 20 anni e un giorno = punti 4.
- 2. Il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso è valido solo ai fini della partecipazione alla procedura comparativa, non comportando attribuzione alcuna di punteggio nell'ambito della progressione verticale.

Art. 4

Avvisi di selezione

- 1. Ogni ulteriore disposizione di dettaglio relativa alle procedure in oggetto e alle comunicazioni rivolte ai candidati sarà contenuta nell'apposito avviso di selezione approvato con determinazione del Dirigente del Settore "Indirizzo, Organizzazione e Controllo", pubblicato per almeno 15 giorni sulla intranet dell'ente.
- 2. L'Amministrazione può riservarsi, per motivate esigenze e con apposito provvedimento, di modificare, prorogare i termini o revocare l'avviso di selezione.

Art. 5

Procedura di formazione della graduatoria

- 1. Il settore Indirizzo Organizzazione e Controllo provvede, sulla base dei precedenti artt. 2 e 3, a verificare i requisiti per la partecipazione alla selezione e quant'altro dichiarato nella domanda di partecipazione e a formare la graduatoria finale secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. In caso di parità, costituirà titolo di preferenza la maggior anzianità di servizio presso l'ente e, in subordine, la maggior anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione. In caso di ulteriore parità, costituirà titolo di preferenza la maggior età anagrafica.
- 2. Le graduatorie hanno valore solo per la procedura di riferimento e vengono utilizzate esclusivamente per i posti messi a selezione senza possibilità alcuna di ulteriore scorrimento, ad esclusione di contestuale rinuncia del vincitore.
- 3. I vincitori sono esonerati, previo consenso, dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto disposto dal C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali vigente.

Art. 6

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia, in quanto applicabile e compatibile, alla vigente disciplina dell'ordinamento degli uffici e servizi e norme sul reclutamento del personale di questo ente.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di Giunta comunale che lo approva.

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 97a6906d9c83849e194e0c2a20a1e879f48b6f7637d4470c56f0562d7062b6a1

Firme digitali presenti nel documento originale

MASSIMILIANO LAMI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.637/2022

Data: 25/10/2022

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TRANSITORIO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI FRA

AREE



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=85ced397e1db7cae_p7m&auth=1

ID: 85ced397e1db7cae